

Allegato A



COMUNE DI TIVOLI **(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

Settore VI - Urbanistica Edilizia Ambiente

SEZIONE AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO

riservato alle Associazioni di Volontariato per la Tutela Ambientale

(ex art. 13 L. 349/1986)

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE – SEZIONE AMBIENTE

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 30 del 03/02/2017, avente ad oggetto *“Atto di indirizzo a sostituzione della Delibera di Giunta n. 47/2015, a procedere con bando per manifestazione di interesse per l'attività di controllo ambientale, riservato alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale di Tivoli”*,

RENDE NOTO

che il Comune di Tivoli con sede a Tivoli Piazza del Governo n. 1 - c.a.p. 00019 - sito internet www.comune.tivoli.rm.it, intende selezionare Associazioni di Volontariato che operino attivamente nel territorio del Comune di Tivoli per le attività di tutela e controllo ambientale.

DESTINATARI

Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di Volontariato e associazioni senza scopo di lucro aventi i seguenti requisiti:

- sede operativa nel territorio del Comune di Tivoli;
- essere regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio (Settore Natura – Ambiente) alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla Legge quadro sul volontariato n. 266/91 e della L.R. n. 29/1993 e ss.mm.ii;

- il legale rappresentante e/o i soci volontari non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- non aver mai ricevuto contestazioni per il servizio espletato da parte di altri Enti convenzionanti o dalla Regione Lazio.

DOCUMENTAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le Associazioni interessate, in possesso dei requisiti di legge, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico contenente:

- a) la domanda di partecipazione su carta intestata, redatta nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione (ovvero, in caso di raggruppamento costituito, dal legale rappresentante dell'Associazione capofila, ovvero dal legale rappresentante di tutte le Associazioni in caso di raggruppamento costituendo), con la quale si dichiara la volontà a partecipare alla presente selezione;
 - generalità del soggetto richiedente (denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità, FAX - PEC - Mail);
 - generalità del legale rappresentante dell'Associazione;
 - dichiarazione che l'Associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n.195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n.659;
 - dichiarazione di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio;
- b) Alla domanda di partecipazione dovrà, altresì, essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - compiti e funzioni dell'Associazione;
 - nominativi dei volontari, residenza e settore specialistico;
 - elenco parco auto;
 - elenco attrezzature;
 - statuto societario;
 - progetto di gestione delle attività che dovrà contenere la descrizione dei punti 1,2,3,4,5, di cui alla sotto elencata tabella relativa ai criteri di selezione;
 - copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

La busta, debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lati di chiusura, dovrà riportare all'esterno, a pena di esclusione:

- L'indicazione completa del mittente;

- la dicitura **“Avviso per la selezione di Associazioni di volontariato per la tutela ed il controllo ambientale”**;
- la dicitura **NON APRIRE**.

Le Associazioni dovranno far pervenire tutta la documentazione sopra indicata in busta chiusa, tramite Poste Italiane o tramite agenzia autorizzata al recapito (inoltrata a mezzo di raccomandata A.R.), o a mano, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.06.2017 (farà fede il timbro di ricezione della domanda all’URP – Ufficio Relazioni con il pubblico)** al seguente indirizzo:

Comune di Tivoli – Ufficio Protocollo – Piazza del Governo, 2 - 00019 Tivoli

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, in ogni caso, per la comprova farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio URP del Comune di Tivoli.

CRITERI DI SELEZIONE

Ad ogni proposta verrà assegnato un punteggio da 0 ad un massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punti max	Valori	Punti
1) Esperienza specifica nella gestione dei servizi relativi a quelli oggetto dell’affidamento (max 30 punti)	30	Fino a 5 anni	10
		Fino a 10 anni	20
		15 anni e oltre	30
2) Descrizione della formazione dei volontari	20	2 punti per ogni volontario formato per l’attività di vigilanza (max 20 punti)	20
3) Aver svolto per altri Enti analoghe funzioni in convenzione (max 20 punti)	20	2 punti per convenzione stipulata	20
4) Numero di volontari messi a disposizione	20	Fino a 9 volontari	5
		da 10 a 19 volontari	10
		oltre 20 volontari	20
5) Numero di automezzi propri messi a disposizione per l’espletamento del servizio	10	1 punto per ogni mezzo messo a disposizione in via esclusiva	10

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla scelta dell’Associazione o delle Associazioni (in caso di parità di punteggio) anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua.

Si evidenzia che per volontari e mezzi propri messi a disposizione si intendono volontari e mezzi che le Associazioni assicurano per gli interventi sul territorio oggetto della Convenzione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'attività verrà regolarizzata attraverso la stipula di un'apposita convenzione ex art. 7 L. 11 agosto 1991 n. 266, da parte del Responsabile del Settore competente e del legale rappresentante dell'Associazione.

L'attività degli operatori appartenenti all'Associazione non potrà configurarsi in nessun modo sostitutiva dell'attività svolta dal personale dipendente e/o dal Corpo di Polizia Municipale.

Sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per gli interventi posti in essere, previa rendicontazione delle spese sostenute. Sono rimborsabili le spese sostenute (nelle modalità indicate all'art. 8 lett. d) della convenzione) solo accompagnate da documenti giustificativi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dott.ssa Carmen Cranco, esperto amministrativo in forza al Settore VI – Sezione Ambiente del Comune di Tivoli – Via Munazio Planco, 1 – 00019 Tivoli (RM) – recapito telefonico 0774/453651 - e-mail: c.cranco@omune.tivoli.rm.it - P.E.C.: ambiente@pec.comune.tivoli.rm.it - sito istituzionale Comune di Tivoli: <http://www.comune.tivoli.rm.it>.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti dalle Associazioni partecipanti saranno trattati dal Comune di Tivoli esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'affidamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli e sul sito Internet www.comune.tivoli.rm.it Sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – SEZIONE AMBIENTE

U.O.C. (Arch. Luigi Rocchi)

Allegato B

COMUNE DI TIVOLI

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TIVOLI : INDICE**

Art. 1 : Finalità

Art. 2 : Durata

Art. 3 : Modalità della vigilanza

Art. 4 : Norme di comportamento

Art. 5 : Stato giuridico dei volontari

Art. 6 : Dotazione dei volontari dell'Associazione

Art. 7 : Assicurazione per i volontari dell'Associazione

Art. 8 : Contributo e rendicontazione

Art. 9 : Relazione sull'attività svolta

Art. 10 : Privacy

Art. 11 : Norma di rinvio

Art. 12 : Contestazioni

Art. 13 : Inadempimenti

Art. 14 : Cause di risoluzione anticipata della convenzione

Art. 15 : Tutela della riservatezza

Art. 16 : Controversie

COMUNE DI TIVOLI

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TIVOLI

L'anno 2017 nel giorno _____ del mese di _____, in Tivoli, nella sede municipale del Comune in Piazza del Governo 1°,

TRA

COMUNE DI TIVOLI (denominato in seguito "Comune"), P.Iva 01103711006e C.F. 02696630587, con sede legale in Piazza del Governo 1°, 00019 Tivoli, nella persona di _____, nato a _____ il __/__/__, nella sua qualità di _____, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a stipulare la presente convenzione in nome e per conto del Comune di Tivoli in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/__

E

L'Associazione di volontariato _____ (denominata in seguito "Associazione"), avente sede legale in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, nella persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

PREMESSO

- **che** con atto del _____ è stata costituita, sulla base delle norme di cui alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266, l'Organizzazione di Volontariato denominata _____;
- **che** l'Associazione _____ è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) in base al D.Lgs. n° 460/97;
- **che** l'Associazione _____ è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio (Settore Natura – Ambiente) di cui alla L.R. 28/06/1993 n° 29 e SS.MM.II. con determinazione n° _____ del _____;
- **che** la Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 individua lo strumento della convenzione quale modalità attribuita ai Comuni per disciplinare i rapporti di collaborazione con le associazioni del volontariato;
- **che** l'Associazione possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula di convenzioni con l'Amministrazione Comunale e che essa ha dimostrato, nel proprio operare sul territorio, l'attitudine e la

capacità richiesti;

- **che** queste attività da svolgersi attraverso l'ausilio di un'Associazione di Volontariato sono da intendersi di recepimento della normativa vigente e nello specifico disciplinate dall'art. 118 della Costituzione (principio di sussidiarietà) nonché dal Regolamento Comunale delle Associazioni vigente;

VISTA

la determinazione assunta dal Dirigente del ___/___/___, n° ___, con la quale ha approvato la seguente convenzione

Tutto ciò espresso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 : Finalità

1. La presente convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra il Comune di Tivoli e l'Associazione _____ nella prevenzione di illeciti e nei seguenti settori di attività:
 - a) *controllo dei parchi ed altre aree pubbliche comunali in materia ambientale e pubblico decoro;*
 - b) *controllo in materia di abbandono di rifiuti;*
 - c) *controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale e di rifiuti;*
 - d) *controllo in materia di anagrafe canina, randagismo e sull'applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze comunali in materia di animali;*
 - e) *controllo in materia di inquinamento idrico e ambientale;*
 - f) *educazione nei parchi, in collaborazione con le associazioni del territorio, rivolta a bambini, studenti e ragazzi per sensibilizzare e far crescere senso civico, rispetto e sensibilità per il territorio in cui vivono;*
 - g) *promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione ambientale;*
 - h) *collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere ecologico;*
 - i) *interventi di supporto in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari.*
2. Ulteriori attività possono essere decise di comune accordo, previa approvazione di apposito progetto e purché inerenti ad attività di salvaguardia dell'ambiente.
3. L'incarico di guardia ambientale volontaria è attribuito, a coloro che risultano idonei, con decreto del Sindaco in cui sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
4. Sarà facoltà del Comune, richiedere l'istituzione di una specifica squadra dotata di adeguati mezzi (propri o messi a disposizione dal Comune), per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Art. 2 : Durata

1. La presente Convenzione ha validità di anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il Comune di Tivoli può risolvere in qualsiasi momento la presente Convenzione per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli.

2. La convenzione potrà essere rinnovata per una sola volta sulla base di una esplicita richiesta da parte dell'Associazione, da comunicarsi all'Amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della Convenzione stessa, per le somme disponibili nei capitoli di Bilancio, sulla base di una valutazione positiva espressa dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente .

Art. 3 : Modalità della vigilanza

1. L'Associazione svolgerà il servizio non armata, di norma in coppia e in modo volontario e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese vive), conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.
2. L'Associazione metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un adeguato numero di incaricati in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e coordinate da un responsabile.
3. L'elenco dei volontari è parte integrante di tale convenzione.
4. Il servizio di vigilanza sul territorio, quantificato secondo il monte orario determinato dall'ammontare di risorse messe a disposizione dal Comune, è svolto utilizzando mezzi privati, di proprietà dell'Associazione e/o messi a disposizione dall'Ente e in fasce orarie variabili secondo la natura del servizio prestato e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza.
5. Resta inteso che le funzioni di coordinamento della vigilanza saranno esercitate dal Corpo di Polizia Municipale, che organizzerà e coordinerà il servizio nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dalla presente convenzione dell'attività di volontariato.
6. In caso di accertamenti di violazioni i volontari redigeranno verbali che verranno prontamente inviati al Sindaco e al Corpo di Polizia Municipale secondo le procedure di legge.
7. Al fine di garantire la complementarietà con i servizi di competenza Comunale, l'organizzazione operativa ed il coordinamento dei servizi dei volontari dell'Associazione sarà curata dal Corpo di Polizia Municipale, di concerto con il Coordinatore o referente unico indicato dall'Associazione e nei limiti dell'attività del volontariato.
8. Il Coordinatore o referente unico non riveste valore funzionale gerarchico.
9. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre, a dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Municipale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività pianificate, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.
10. Il personale del Corpo di Polizia Municipale comunica al Coordinatore o referente unico indicato dall'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione della collaborazione. Inoltre, il Corpo di Polizia locale vigila sullo svolgimento delle attività dell'Associazione, avendo cura di verificare che i volontari della stessa, rispettino nelle loro attività di collaborazione le normative specifiche di settore.
11. Per l'adempimento della collaborazione oggetto della presente convenzione, i volontari devono redigere "relazioni" riguardanti le segnalazioni, nonché in determinati casi corredate di documentazioni fotografiche, e trasmetterle al Corpo di Polizia locale preposto al coordinamento nel più breve tempo possibile.
12. L'orario per l'espletamento dell'attività di presidio sarà stabilito mensilmente in maniera coordinata dall'Associazione, dal Corpo di Polizia Municipale e dall'Ufficio Ambiente del Comune di Tivoli.

Art. 4 : Norme di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività i volontari sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

- 1) rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi verbalmente con chiarezza e cortesia, esibendo sempre il tesserino di riconoscimento, in maniera da consentire l'identificazione del soggetto

operante;

- 2) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia, mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti e degli altri volontari non abusando dei propri poteri; evitare ogni discussione o controversia diretta o indiretta in merito allo svolgimento delle proprie funzioni; mantenere riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
- 3) effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i verbali ed ogni eventuale atto previsto; qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, il volontario deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso.

Art. 5 : Stato giuridico dei volontari

- 1) Le attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione sono volontarie, gratuite e rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale e debbono essere considerate quale ausilio all'azione del personale del Comando di Polizia locale.
- 2) La collaborazione dei volontari dell'Associazione, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
- 3) I volontari nell'esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del C.P.
- 4) Nell'espletamento delle loro funzioni non possono essere armati, anche se sono regolarmente autorizzate al porto d'armi per altri titoli.
- 5) I volontari dell'Associazione svolgono il proprio servizio munite di apposito tesserino, indicante:
 - a) Denominazione dell'Ente;
 - b) Cognome e Nome;
 - c) Numero identificativo del tesserino;
 - d) Data di rilascio del Decreto del Sindaco.

Art. 6 : Dotazione dei volontari dell'Associazione

- 1) L'Associazione svolge il servizio utilizzando esclusivamente attrezzature e mezzi propri, fatta salva la possibilità di usufruire di eventuali attrezzature e/o mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a titolo gratuito.
- 2) I volontari dell'Associazione, svolgono l'attività di prevenzione e collaborazione, indossando una pettorina con la sola scritta **"Comune di Tivoli, Vigilanza Ambientale"** (o simile), senza nulla pretendere nei confronti del Comune, per approvvigionamenti di vestiario, essendo questo a totale carico dei soci dell'Associazione, come previsto dal regolamento della stessa.

Art. 7 : Assicurazione per i volontari dell'Associazione

- 1) L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'Associazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnategli con la presente convenzione.
- 2) L'Associazione provvederà a propria cura e spese alla stipula di apposita Polizza assicurativa, contro il rischio di eventuali infortuni subiti dai volontari durante l'espletamento del proprio servizio di collaborazione in parola e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza nonché per la responsabilità civile e danni verso terzi.

Art. 8 : Contributo e rendicontazione

1. Il Comune si impegna a fornire all'Associazione per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione:
 - a) tutte le informazioni relative alla normativa vigente;
 - b) materiale informativo e divulgativo;
 - c) bollettini di c/c per l'oblazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - d) contributo per un importo massimo di riferimento concorsuale pari a **€ 2,80/ora** a fronte di spese che il corpo sosterrà per:
 - organizzazione corso di aggiornamento;
 - organizzazione del servizio;
 - rimborso spese ai volontari in servizio per quanto riguarda il chilometraggio auto e dei pasti;
 - acquisto attrezzature varie utili ai volontari in servizio quali tesserino di riconoscimento, cartine, blocchetti verbale, binocoli, abbigliamento o attrezzature da campo e quant'altro necessario all'espletamento delle attività di cui all'art. 1;
 - assicurazione dei volontari in servizio;
 - spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il servizio oggetto della presente convenzione.
2. Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti della quota sopra stabilita e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.
3. Il contributo verrà erogato trimestralmente previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese, della dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il servizio svolto corredato delle tre relazioni mensili.
4. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere accompagnata dall'originale dei documenti giustificativi della spesa, scontrini o fatture e a questi ultimi allegata una singolare relazione che espliciti la motivazione della spesa, il bene acquistato, l'importo della spesa come da L. 225/1992.
5. Non possono essere effettuati pagamenti in contanti per importi superiori a €. 999,99, per successivi importi dovrà essere inoltre allegata, alla fattura e alla relazione, copia del bonifico o dell'assegno.
6. Dovrà essere inoltre allegato uno schema riassuntivo delle spese distinguendo le uscite in contanti, tramite bonifico o assegno, evidenziando il totale delle spese effettuate. Gli importi verranno liquidati sul conto corrente dell'Associazione.
7. Il Comune provvederà a rimborsare le spese non oltre 60 gg. dalla presentazione delle relative note, pena la corresponsione degli interessi legali. Non verranno rimborsate spese eccedenti il finanziamento massimo previsto dagli stanziamenti di bilancio per le associazioni, fissato complessivamente per le associazioni convenzionate in € _____.

Art. 9 : Relazione sull'attività svolta

1. Mensilmente l'Associazione presenterà un rapporto al Comune, al VI Settore Sezione Ambiente ed al Comando di Polizia Locale sull'attività svolta e consegnerà i fogli di servizio relativi.
2. Compete al personale del Comando di Polizia Locale del Comune la verifica dell'attuazione dell'attività svolta.
3. Il personale del Comando di Polizia Locale e quello dell'Associazione vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art. 10 : Privacy

1. Il Comune si obbliga nel trattamento dei dati sensibili forniti dall'Associazione al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.
2. Inoltre il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto della presente convenzione e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

Art. 11 : Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme regolamentari vigenti in materia.

Art. 12 : Contestazioni

1. Qualora, nel corso delle riunioni di verifica, dall'attività di controllo del Comune o comunque segnalate dagli utenti emergano difficoltà, scarsa qualità, abusi di potere, abusi di funzione o inadempienze nell'avvio e/o nell'esecuzione delle attività convenzionate da parte di un volontario o del referente, che non si appianino mediante la normale attività diretta al buon andamento del servizio, tali difficoltà o inadempienze dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto all'Associazione, affinché effettui le verifiche opportune e presenti le proprie osservazioni scritte dirette al superamento dei problemi evidenziati.
2. Se le osservazioni dell'associazione non fossero ritenute sufficienti a garantire la futura corretta esecuzione delle attività convenzionate da parte del volontario o del referente contestato, il personale del Comando di Polizia Locale confermerà per iscritto la richiesta di sostituzione all'Associazione, che dovrà effettuarla tempestivamente.

Art. 13 : Inadempimenti

1. Gli episodi di inadempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, non rientranti nella fattispecie di cui al precedente articolo, e di rilievo tale da non poter essere superati attraverso l'attività diretta al buon andamento del servizio dei referenti delle parti, dovranno essere contestati per iscritto alla parte inadempiente, assegnandosi contestualmente un termine, ove sia utile, per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, la parte adempiente avrà facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione, con preavviso di 10 giorni alla controparte.

Art. 14 : Cause di risoluzione anticipata della convenzione

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 13, la presente convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:
 - a) scioglimento, cessazione dell'attività dell'associazione;
 - b) cancellazione dell'associazione dal registro regionale del terzo settore;
 - c) mancato svolgimento dei compiti previsti dall'art. 1;
 - d) mancato rispetto delle norme previste dall'art. 4.
2. Il Comune per ciascuna di tali ipotesi, ha facoltà di risolvere la convenzione mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, con preavviso di 10 giorni.

Art. 15 : Tutela della riservatezza

1. Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii., il Comune nomina uno o più soggetti dell'Associazione responsabile/i del trattamento dei dati personali, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno del servizio oggetto della presente convenzione, stante l'attività di controllo video prevista dal Comune per l'abbandono rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs 30.06.2003, n. 196 e dagli artt. 192 e 255 del D.Lgs 152/2006 e ss..mm..ii.. .
2. È fatto divieto all'Associazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento degli interventi per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.
3. Nel trattamento dei dati, oltre quanto specificamente previsto dalla normativa vigente in materia, l'associazione dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni e la sicurezza dei dati; il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 16 : Controversie

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti per effetto della presente convenzione, il Foro competente è quello di Tivoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Dirigente del VI Settore -
Sez. Ambiente

Il Presidente dell'Associazione
